

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Approvato con deliberazione consiliare n. 29 in data 19.05.1998
(C.R.C. di Milano - atto n. 95 in data 01.06.1998)

Modificato con deliberazione consiliare n. 55 in data 29.11.2000

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 1, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della legge regionale 1 luglio 1993, n. 21, si applica alle operazioni di conferimento e raccolta differenziati delle frazioni dei rifiuti urbani, di cui all'art. 5, comma 2 della medesima legge regionale, nonché nel rispetto dei principi di selezione e recupero di cui alla legge n. 22/97 art. 1, comma 1.

ART. 2- DEFINIZIONI

1. Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) **conferimento**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- b) **raccolta**: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
- c) **ammasso temporaneo**: il deposito di residui effettuato nell'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi;
- d) **stoccaggio provvisorio**: il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;
- e) **trasporto**: operazioni di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
- f) **servizio di raccolta differenziata**: l'organizzazione della separazioni di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento, fino all'attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata;
- g) **piattaforma per la raccolta differenziata**: un'area attrezzata destinata a stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
- h) **frazione umida**: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
- i) **frazione secca**: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero e/o di incenerimento.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati in:

- Rifiuti urbani
- Rifiuti speciali assimilati agli urbani
- Rifiuti speciali
- Rifiuti pericolosi

2. Rifiuti urbani

I rifiuti urbani sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 22/97;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lett. b), c) ed e).

3. si intendono per rifiuti speciali assimilati ai fini del servizio di raccolta e smaltimento:

- a) i rifiuti identificati nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 24.06.1998 con la quale si conferma l'assimilazione dei rifiuti elencati al comma 2, lett. a), c), d), e) ed f) del D. Lgs. N. 22/1997 e successive integrazioni e modificazioni e qui di seguito riportati, dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui al precitato comma 2, lettera b) aventi una composizione merceologica analoga a quella dei predetti o, comunque, costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1 del punto 1.1.1 lett. A) della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.1984, con indicazione anche della condizione qualitativa compatibile riportata nell'elenco. Restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 43 comma 2 primo periodo del D.Lgs. n. 22/1997. I rifiuti di questa categoria sono:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	QUANTITA' MAX ANNUA DI RIFIUTO ASSIMILATO IN KG PER MQ
Imballaggi in genere di carta, cartone, plastica, legno, metallo non trattato con inquinanti e simili	12
Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)	12
Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane	8
Cassette, pallet	12
Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili	4
Frammenti e manufatti di vimini e sughero	12
Paglia e prodotti di paglia	12
Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura	12
Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile	12
Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stacci e juta	8
Feltri e tessuti non tessuti	4
Pelle e similpelle	4
Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni	4
Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali	4
Rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere	12
Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili	4
Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti	4

in genere	
Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)	4
Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati	4
Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili	8
Nastri abrasivi	4
Cavi e materiali elettrico in genere	8
Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate	1
Scarti in genere della produzione di alimentari e derivanti dalla somministrazione di alimenti, purchè allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili	60
Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)	60
Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi	4

b) gli accessori per l'informatica.

4. Rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

5. Rifiuti pericolosi

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/97.

ART. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili viene effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. 21/93.
2. Il gestore del servizio è tenuto all'obbligo di dichiarazione alla provincia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 21/93.

ART. 5 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. La gestione dei rifiuti urbani è disciplinata dal presente regolamento che, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22, come modificato dal D.Lgs. 8.11.1997 n. 389, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera f) del D.lgs. n. 22/97;
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 22/97.

Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

ART. 6 - FINALITA' DEL SERVIZIO

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione all'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nonché delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

ART. 7- RECUPERO DEI RIFIUTI

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il reimpiego e il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima sono considerati preferibili e prioritari alle altre forme di recupero.

ART. 8 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata tenendo conto:
 - delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
 - delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
 - del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - dei sistemi di recupero;
 - dei sistemi di smaltimento finale;
 - della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere;
 - degli indirizzi intercomunali e interconsortili individuati collegialmente (vedasi indicazioni Silea e/o provinciali).
2. Per la raccolta della frazione riciclabile secca vengono usati i sacchi viola con ritiro porta a porta, nel rispetto di quanto indicato all'art. 8 e con frequenza settimanale.
3. In caso di raccolta differenziata a domicilio (prelievo porta a porta) la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dagli uffici comunali competenti: i materiali, in ogni caso, devono essere confezionati e impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti. Il cittadino è comunque responsabile dei sacchi posizionati per il ritiro fino al momento della raccolta da parte dell'appaltatore del servizio.

ART. 9 - LOCALIZZAZIONE DEI SITI E DEI CONTENITORI

1. La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il posizionamento dei cassonetti, dei contenitori e dei sacchi di raccolta, sono disposti dall'ufficio e dal servizio comunale competente.
2. La localizzazione dei siti di cui al primo comma, tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio da parte dell'ente gestore.
3. Per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata sono utilizzate le piattaforme e le piazzole per la raccolta differenziata ad esse funzionalmente abbinata e le stazioni di trasferimento così come previsto dall'art. 6, comma 5, della L.R. n. 21/93.
4. E' vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto durante le operazioni di svuotamento.

ART. 10 - MODALITA' DI RACCOLTA - FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE E FRAZIONE UMIDA

1. I rifiuti urbani non ingombranti verranno raccolti in forma differenziata frazione umida e frazione secca; la raccolta delle due frazioni avverrà negli stessi giorni, ma con orari e circuito di raccolta separati.
La raccolta avverrà in genere mediante l'utilizzo di sacchi a perdere trasparenti per la frazione secca ed in MaterBi per la frazione umida.

2. I sacchi contenenti i rifiuti saranno posti a cura degli utenti al bordo delle strade; compete direttamente agli utenti l'acquisto dei sacchi necessari per il conferimento dei rifiuti od il loro ritiro presso i centri autorizzati.

L'Amministrazione Comunale si riserva la distribuzione gratuita dei sacchetti per incentivare la differenziazione.

3. E' consentito, per esigenze particolari ed eccezionalmente, il ricorso all'utilizzo di cassonetti su suolo pubblico e comunque su autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

La raccolta avverrà due volte alla settimana, nei giorni destinati al servizio su tutto il territorio.

4. L'appaltatrice dovrà provvedere anche alla rimozione di eventuali rifiuti fuoriusciti dai sacchi ed alla pulizia delle aree di deposito degli stessi, in modo che al termine del servizio non resti alcun residuo sul pubblico suolo.

5. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi è in particolare regolato dalle seguenti norme:

a) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;

b) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione e comunque al di fuori della proprietà privata.

c) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

6. Il conferimento deve avvenire in modo separato a seconda delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere, salvo quanto previsto dall'art. 6, c. 2, della L.R. 21/93 e dall'art. 7 della l. n. 22/97.

7. In caso di raccolta differenziata a domicilio (prelievo porta a porta) la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dagli uffici comunali competenti: i materiali, in ogni caso, devono essere confezionati e impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti. Il cittadino è comunque responsabile dei sacchi posizionati per il ritiro fino al momento della raccolta da parte dell'appaltatore del servizio.

8. Il materiale da raccogliere deve essere posizionato in modo ben visibile agli operatori che effettuano il servizio di raccolta rifiuti.

ART. 11 - MODALITA' DI CONFERIMENTO IN CASSONETTI

1. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;

b) è vietato introdurre nei contenitori:

- sostanze liquide;

- materiale acceso o non completamente spento;

- materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;

- rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi;

- rifiuti pericolosi;

- frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore

c) i materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro;

d) nei giorni di raccolta dovrà essere lasciato libero l'accesso ai cassonetti, al fine di agevolare le operazioni dei mezzi di raccolta.

ART. 12 - FREQUENZA DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani dovrà avvenire con frequenza bisettimanale, nel seguente modo:

il **I giorno di raccolta**: frazione umida e frazione secca non riciclabile (sacco **trasparente**), da incenerire;

il **II giorno di raccolta**: frazione umida e frazione secca differenziata con sacco viola.

In caso di festività cadenti nei giorni di servizio, l'appaltatrice, sentita l'Amministrazione Comunale, potrà non effettuare il servizio di raccolta qualora non fosse possibile l'accesso all'impianto di smaltimento e in ogni caso, lo stesso verrà svolto il giorno successivo.

2. Presso utenze collettive, con produzione di rifiuti di natura prevalentemente putrescibile (comunità, mense, pizzerie, ristoranti, ecc.), la raccolta potrà avvenire, su richiesta e previa autorizzazione comunale, con frequenza giornaliera, esclusa la Domenica.

ART. 13 - MODALITA' DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PERICOLOSI

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) della L.R. n. 21/93 e art. 7 Legge 22/97, nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

2. I rifiuti, di cui al primo comma, devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

3. I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti rispettivamente:

- le batterie presso le piattaforme per la raccolta differenziata di cui all'art. 10 della L.R. n. 21/93 o presso i punti di rivendita;
- le pile in appositi contenitori presso rivenditori di pile o in appositi cassonetti stradali e presso postazioni segnalate dall'Amministrazione Comunale;
- i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati in appositi contenitori collocati presso gli ospedali, case di cura e simili e farmacie;
- i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" o "F" (spray) presso le piattaforme per la raccolta differenziata di cui all'art. 10 della L.R. n. 21/93;
- le lampade a scarica e tubi catodici presso le piattaforme per la raccolta differenziata di cui all'art. 10 della L.R. n. 21/93;
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti presso le piattaforme per la raccolta differenziata di cui all'art. 10 della L.R. n. 21/93.

ART. 14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI.

1. Il conferimento e il servizio di raccolta dei rifiuti organici compostabili di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) della L.R. 21/93, è attuato mediante la separazione della frazione umida dalla frazione secca.

2. Il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani deve essere effettuato mediante conferimento diretto dei rifiuti tramite sacchi biodegradabili o appositi contenitori autorizzati.

ART. 15 PIATTAFORMA INTERCOMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

1. In convenzione con il Comune di Nibionno è in funzione la piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti ubicata in Nibionno in via Don L. Sturzo – Loc. Cibrone. L'utilizzo della piattaforma è stabilito nel regolamento comunale di utenza della piattaforma ecologica.

2. Possono essere conferiti presso la piattaforma intercomunale i rifiuti elencati nel suddetto regolamento che non siano scarti di produzione provenienti da aziende ubicate sui territori dei comuni convenzionati.

3. I rifiuti dovranno essere conferiti, a spese dell'utente, in maniera ordinata e dovranno essere precedentemente selezionati per verificare l'effettiva differenziazione degli stessi. All'interno della piattaforma dovranno essere depositati a cura dell'utente nei diversi container seguendo le disposizioni impartite dal personale responsabile addetto alla gestione del centro. I rifiuti conferiti potranno essere sottoposti a preventiva pesatura da parte del personale in servizio presso la piattaforma.

ART. 16 RIFIUTI CIMITERIALI. MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti cimiteriali presso il cimitero comunale di via Don Allievi, mediante lo svuotamento dei cassonetti, che verrà effettuato il **I giorno di raccolta** con il ritiro della frazione secca non riciclabile (sacco trasparente).

2. I cittadini devono depositare ceri, materiale ornamentale e fiori presso gli appositi contenitori collocati nel cimitero.

3. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

4. In via transitoria, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno essere smaltiti in discariche di I categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti solidi urbani, a condizione che gli stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica.

ART. 17 - PULIZIA DELLE STRADE

1. Alla pulizia meccanizzata del suolo pubblico si provvede una volta al mese su tutto il territorio comunale, attraverso l'utilizzo di autospazzatrice, di tipo aspirante e con una capacità minima del cassone di mc 5.

A tale proposito la ditta appaltatrice concorda con l'Amministrazione Comunale il giorno o i giorni in cui tale servizio viene effettuato.

2. L'impresa appaltatrice provvede a prelevare il materiale derivante dalla pulizia delle strade, effettuata dagli operatori ecologici comunali.

3. La vuotatura del contenitore avviene in concomitanza con la raccolta della frazione secca non riciclabile.

ART. 18 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, METALLO, PLASTICA, BOTTIGLIE E CONTENITORI, CARTA E CARTONE E POLISTIROLO DI PROVENIENZA DOMESTICA

1. Il conferimento e la raccolta differenziati dei rifiuti, di cui all'art. 5, comma 2, lettere d2), d3), d4) e d5) della L.R. n. 21/93, vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

a) conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;

2. Il servizio può essere affidato, secondo gli usi e previo assenso del Comune, ad enti ed organizzazioni di volontariato, così come definite dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L.R. n. 21/93.

ART. 19 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI

1. I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell'art. 44 del D.Lgs. 22/97:

- a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria

ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale, potranno essere ritirate, su chiamata, dall'ecostazione mobile autorizzata.

ART. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI

1. Il conferimento degli oli vegetali ed animali e dei grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti avviene mediante la consegna di un contenitore in polietilene della capacità di 25 litri, nei luoghi di ristorazione collettiva.

2. La raccolta viene effettuata dalla società appaltatrice del servizio ed incaricata dall'Amministrazione comunale con frequenza trimestrale e comunque sempre in caso di chiamata presso i luoghi di ristorazione collettiva

3. Per i privati cittadini è possibile conferire gli oli vegetali e animali, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, presso l'ecostazione mobile autorizzata.

ART. 21 - RACCOLTA CONVENZIONATA DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani, ai residui provenienti dai centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché da uffici, attività artigianali e commerciali ove la raccolta sia operata a seguito di convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L.R. n. 21/93 o con consorzi volontari o riciclatori diversi che garantiscano l'effettivo riciclo dei materiali recuperati in modo differenziato.

2. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono ammassati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente dal produttore alla piattaforma per la raccolta differenziata oppure a ditte di trasporto all'uopo autorizzate.

ART. 22 - GESTIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI

1. In applicazione alla legge n. 22/97 Titolo II in materia di imballaggi e fatte salve le prescrizioni e modalità di recupero da parte dei produttori di imballaggi e degli utilizzatori, si precisa quanto segue:

- gli imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio, possono essere conferiti al servizio pubblico solo mediante la raccolta differenziata e nelle forme, tipologie e modalità indicate negli articoli 15 e 18 del presente regolamento.

Gli imballaggi in carta, cartone e legno devono essere conferiti presso la piattaforma intercomunale.

ART. 23 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

2. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

ART. 24 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi, differenziando le varie tipologie di rifiuti di cui agli artt. 10 e 18.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

3. In occasione di manifestazioni e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il Comune le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

4. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

ART. 25 - ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.

2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani sia pubblici che privati.

ART. 26 - DIVIETO DI ABBANDONO

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51 del D.Lgs. n. 22/97, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile a amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

5. La vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi.

6. Alla provincia territorialmente competente spetta l'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.

7. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 12, comma 2, della L.R. n. 21/93 i quantitativi raccolti per ciascuna frazione sono oggetto di valutazione quali-quantitativa da parte della provincia territorialmente competente.

ART. 27 - SANZIONI

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 50, comma 1 del D.lgs. n. 22/97, chiunque in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, comma 1 e 2, 43, commi 1 e 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2, del predetto D.Lgs., abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200 mila a lire 1 milione e 200 mila. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50 mila a lire 300 mila.

2. In caso di inottemperanza dell'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuti, oggetto di raccolta differenziata, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 33, comma 1, della L.R. n. 1/93.

ART.28 - INFORMAZIONI

1. I gestori dei servizi di raccolta differenziata organizzano, a proprie spese, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

2. Le iniziative di cui al primo comma, sono svolte in concorso con le iniziative regionali di informazione, formazione ed educazione di cui all'art. 3, comma 1, della L.R. n. 21/93 e, in caso di concessione del servizio di raccolta differenziata, in conformità alla convenzione stipulata con il Comune.

ART. 29 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale per la disciplina della tassa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni,;
- c) il regolamento comunale di igiene;
- d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale;
- e) il regolamento comunale per l'utenza della piattaforma intercomunale;**